00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21 tel. 0632111235 r.a fax 063226741 20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22 . tel 02.54106036 -

email: guidodelre@studiolegaledelre.it www.studiolegaledelre.it

Roma, 12 Maggio 2015
OGGETTO: informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo
Gentilissimo,
in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.
Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.
Guido Del Re Francesco Casarola

www.studiolegaledelre.it

-CORTE SPORTIVA di APPELLO

MINACCE ALL'ARBITRO. CONGRUITA' DELLA SANZIONE. RIDUZIONE

FATTO: Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 dell'11.3.2015, ha inflitto all'allenatore dell'A.S.D. Calcio Chieti 1955, Bosticco Giuseppe, reo di avere, in occasione della gara del Campionato Nazionale Juniores Prosettimo e Eureka/Calcio Chieri del 7.3.2015, rivolto ripetutamente espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro, ritardato volutamente l'uscita dal terreno di gioco e sostato irregolarmente durante l'intervallo nell'atrio de gli spogliatoi, la squalifica per 6 giornate ed alla società suindicata, per offese rivolte da un proprio sostenitore alla terna arbitrale, l'ammenda di € 200,00.

DIRITTO: individuano tre diversi comportamenti del Bosticco suscettibili di sanzioni : le offese all'arbitro che, non essendo di particolare gravità vanno punite ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., con 2 giornate di squalifica alle quali, per la reiterazione, ne va aggiunta una terza, l'aver ritardato intenzionalmente l'uscita dal terreno di gioco e la sosta abusiva davanti agli spogliatoi, tutte condotte che, costituendo violazioni di modico rilievo ai principi di correttezza tutelati dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. comportano la squalifica per un'ulteriore giornata cosi pervenendo alla somma totale di 4 giornate che appare più equa e proporzionata all'entità dei fatti contestati.

SANZIONE: 4 Giornate di squalifica.

MINACCE ALL'ARBITRO. ATTO VIOLENTO.. CONGRUITA' DELLA SANZIONE

FATTO: Il calciatore Litterio Piergiulio, tesserato con la Pol. Olimpia Agnonese militante nel Campionato di Serie D, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) gli ha inflitto la squalifica per 3 giornate avendolo ritenuto colpevole di avere , al termine della gara Olimpia Agnonese/Jesina del 15.3.2015, apostrofato un assistente arbitrale con frasi offensive strattonandolo, quindi, lievemente ad un braccio.

DIRITTO: Come più volte chiarito l'atto può considerarsi violento solo nei casi in cui sia volontariamente diretto ad attentare all'integrità fisica del destinatario o comunque a procurargli dolore; non essendo quindi sufficiente il mero

www.studiolegaledelre.it

contatto fisico, l'azione, a seconda delle modalità con cui si è sviluppata, può essere valutata come un comportamento offensivo o irriguardoso.

Orbene, nel caso in esame, la condotta ascritta al calciatore, oltre a non procurare danno alcuno all'assistente arbitrale, va inquadrata, come si ricava dalle modalità con cui venne posta in essere, nella sua manifestazione di critica all'operato arbitrale ancorché manifestata in maniera inurbana e disdicevole e la lieve pressione esercitata sul braccio non ha nulla di violento e si spiega con la concitazione del momento.

SANZIONE: La sanzione ridotta da 3 a 2 giornate.

-APPROFONDIMENTI

Il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo

di Guido Del Re

In data 01.04.2015 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato il nuovo regolamento per gli ormai ex Agenti di Calciatori: il "Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo", introdotto in attuazione delle linee guide pubblicate dalla FIFA nel giugno 2014 e dal vigente Regolamento sull'attività degli Intermediari Sportivi. Molte sono le novità sia rispetto al "vecchio" Regolamento FIGC e FIFA che rispetto al vigente "Regolamento per gli Intermediari Sportivi" emanato dalla FIFA. Il nuovo testo ha una struttura piuttosto snella essendo composto da 9 articoli e 3 norme transitorie (il vecchio Regolamento FIGC era composto da 30 articoli). Molte sono le novità rispetto al precedente Regolamento Agenti FICG, qui di seguito riportate. L'articolo 3 rubricato "Registrazione" introduce la novità del "Registro FIGC" in sostituzione dell'ex Albo Agenti. Al Registro devono iscriversi tutti coloro che intendano svolgere l'attività sia in modo "continuativo" che per una singola operazione, mediante la compilazione e l'invio alla FIGC della domanda di iscrizione e del versamento dei diritti di segreteria; l'iscrizione ha validità 1 anno e può essere prorogata senza soluzione di continuità. Con l'iscrizione al Registro il Procuratore si obbliga ad osservare la normativa FIGC, FIFA e UEFA. Con tale previsione normativa viene confermata la natura "ibrida" del Procuratore il quale, seppur non tesserato alla FIGC, deve comunque osservarne la normativa e di riflesso la normativa UEFA e FIFA. Importante novità prevista dal nuovo Regolamento è l'obbligo del Procuratore (inteso sia quale persona fisica che giuridica)

www.studiolegaledelre.it

di compilare la "Dichiarazione delle Persone Fisiche o Giuridiche" che consiste in una autocertificazione nel quale dichiara il possesso di una serie di requisiti tra i quali, di non avere condanni per reati di frode sportive e di non di non avere riportato la sanzione della preclusione nell'ordinamento sportivo; - di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal nuovo Regolamento e di non avere procedimento e/o sanzioni in essere nell'ambito FIGC. L'articolo 5 introduce il nuovo "Contratto di Rappresentanza" sostitutivo dei moduli federali (blu per i rapporti Calciatore/Agente, verde per i rapporti Calciatore minore/Agente, rosso per i rapporti Club/Agente). Il contratto deve essere sottoscritto da ambo le parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l'oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni (rimane quindi in vigore la vecchia durata), il corrispettivo, le clausole di risoluzione e le eventuali penali, e la clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente per le controversie. Tale ultimo punto introduce una novità rispetto alla precedente normativa che prevedeva, nei moduli federali, una clausola devolutiva delle controversie al vecchio Tribunale di Arbitrato Nazione per lo Sporto (TNAS) presso il CONI. Una delle più grandi novità introdotte dal presente Regolamento è disciplinata dall'articolo 7 rubricato "Conflitto di Interessi". Tale norma prevede la possibilità in capo al Procuratore di rappresentare ambedue le parti nell'ambito della medesima trattativa purché le stesse ne diano espresso consenso scritto. Nel Contratto di Rappresentanza, il Procuratore deve indicare se agisce nell'interesse di una o più parti e nel secondo caso è tenuto a stipulare un Contratto con ciascun parte interessata. Un ulteriore novità rispetto al precedente Regolamento agenti è quanto previsto dall'articolo 8 in materia di Trasparenza. Sussiste un obbligo in capo ai Club ed ai Calciatori di comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i corrispettivi erogati ai Procuratori in forza dei Contratti di Rappresentanza sottoscritti. Entro il 31 marzo di ogni anno, la FIGC renderà noti i Procuratori che hanno svolto servizi per conto di Calciatori e/o Club nell'anno precedente rendendo altrtesì pubblici i dati relativi ai corrispettivi percepiti dai Procuratori ed i soggetti che li hanno corrisposti.

Il nuovo regolamento Direttori Sportivi

di Francesco Casarola

La FIGC ha emanato con il CU 225/A del 17.04.2015 il nuovo regolamento Direttori Sportivi.

www.studiolegaledelre.it

La novità importante è la creazione di una nuova figura professionale "l'osservatore calcistico per società professionistiche".

Chi è l'osservatore calcistico? Tutto è definito dall'art. 1 c. 4 del Regolamento Direttori sportivi che recita:

l'osservatore calcistico per società professionistiche è colui che svolge attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre. A tale figura sono comunque precluse le attività di direttore sportivo o collaboratore della gestione sportiva

Per diventare osservatore calcistio per società professionistiche la persona fisica dovrà essere iscritto nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale dopo aver conseguito il rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per osservatore calcistico, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della FIGC [il primo è già stato bandito puoi leggerlo qui]

Altro punto di riflessione riguarda la possibilità per l'Osservatore calcistico per società professionsitiche di essere tesserato per una sola società alla volta.

Infine in riferimento alle sanzioni, il Regolamento dispone la preclusione per un periodo temporaneo per il soggetto che esercitasse abusivamente l'attività di Osservatore, che tal'altro è subordinata ad un contratto sottoscritto con una società sportiva e all'invio presso la Commissione Direttori Sportivi.

Per quanto riguarda altre cause di incompatibilità sono:

- -carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società
- -nonchè attività di calciatore o tesserato federale

Le incompatibilità sopra definite perdurano per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

FIGC

Riforme, Nazionali e attività giovanile alla Commissione per lo sviluppo del calcio femminile

La riforma del campionato di Serie A Femminile, i prossimi impegni delle Nazionali Femminili di calcio e di calcio a 5 e una serie di progetti di sviluppo

www.studiolegaledelre.it

dell'attività nelle scuole da realizzare insieme al Settore Giovanile e Scolastico sono stati gli argomenti al centro della riunione odierna della Commissione federale per lo Sviluppo del calcio Femminile.

A presiedere i lavori è stata Rosella Sensi, coordinatrice della Commissione che al termine dell'incontro ha voluto confermare il clima positivo della discussione: "Anche la riunione odierna ha confermato il fatto che questa sia la sede istituzionale ideale per confrontarsi, in maniera propositiva, sulle questioni legate al calcio femminile, discutere e proporre al Consiglio Federale soluzioni condivise per il bene del movimento".

Consiglio Federale del 27.04.1985

Modello organizzativo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231

Il Consiglio ha approvato il modello, redatto ai sensi delle Linee Guida di Confindustria, che si compone di una parte generale e di una parte speciale, oltre al Codice Etico, ed ha finalità di vigilanza e controllo sulle procedure e sulle attività generali di amministrazione. Secondo quanto previsto dal modello, è stato nominato l'Organismo di Vigilanza composto da: Paolo De Fiore (Presidente), Dante Cudicio e Dario Tozzi (componenti).

Fruibilità degli stadi e rapporti tra società, tesserati e gruppi di tifosi

A seguito dell'incontro svoltosi presso il Ministero dell'Interno, il Consiglio ha istituito un gruppo ristretto di lavoro, delegando poi il Presidente federale per la loro approvazione, al fine di studiare norme efficaci che regolamentino i rapporti tra i tesserati ed i club con i gruppi di tifosi.

Consiglio di Amministrazione Federcalcio Srl

Alla scadenza del mandato, il Presidente Tavecchio ha ringraziato Abete e Gravina per il lavoro svolto al vertice di Federcalcio Srl in questi anni ed ha proceduto alla proposta dei nuovi componenti che il Consiglio Federale ha approvato:

Carlo Tavecchio (presidente), Andrea Abodi, Felice Belloli, Claudio Lotito, Mario Macalli e Damiano Tommasi (consiglieri).

Licenze Nazionali Serie B e Lega Pro 2015/2016

www.studiolegaledelre.it

Il Consiglio federale ha approvato il sistema delle Licenze Nazionali di Serie B e Lega Pro per la prossima stagione con il quale è stato introdotto un doppio sistema di garanzie bancarie ed un progressivo allineamento ed omogeneizzazione dei parametri ed indici approvati per la Serie A.